1

A cura di **Mario Consani**
e **Guido Camera**

Deontologia istruzioni per l'uso

I QUADERNI DELL'ORDINE

Deontologia
istruzioni per l'uso

Sommario

Introduzione ..... pag 5

Premessa ..... pag 7

Fonti e processo penale ..... pag 9

Informazione, minori e privacy ..... pag 16

Dovere di trasparenza e pubblicità ..... pag 24

"La validità dei valori universali non dipende dal fatto che siano ovunque rispettati o realizzati. Un codice etico è sempre espressione di un ideale o di una aspirazione; è un criterio di riferimento con il quale poter individuare un comportamento moralmente sbagliato e non tanto una prescrizione atta ad impedire che un simile comportamento erroneo si verifichi" .

Kofi Annan
(già segretario generale Onu)

I cardini del “mestiere”

La deontologia professionale è uno dei cardini della nostra professione. Si studiano le regole quando si prepara l’esame di stato, si imparano i princìpi esposti nella Carta di Treviso e nella più recente Carta di Roma, si mandano a memoria una serie di nozioni che poi restano in qualche cassetto dimenticato del nostro cervello fino a quando… ci si scontra con i problemi deontologici nella pratica quotidiana. Aiuto, e adesso? Quali dati posso pubblicare, quali foto per non ledere la dignità della persona? Di un minore metto solo le iniziali o non posso pubblicare nulla? E il volto di un bambino? Lo si può vedere mentre a scuola gioca con i suoi compagni o arriva in classe accompagnato per mano dalla mamma?
Abbiamo voluto rispondere attraverso questo piccolo quaderno, pratico e veloce vademecum di consultazione, alle domande sui temi più diffusi che riguardano le regole da rispettare nel nostro lavoro. Siamo anche consapevoli che la fretta, compagna inevitabile delle nuove tecnologie, è cattiva consigliera e fa compiere errori che poi si trasformano in esposti disciplinari. Lo scrivere al volo nel gergo degli sms o nello scarno linguaggio del sito è oggi un esercizio acrobatico molto diffuso e richiesto ai colleghi e l’imprecisione nel dare le notizie è frutto dello stress da prestazione a ritmo

frenetico. Crescono infatti nella cronaca quotidiana di grandi e piccoli giornali o Tv le richieste di rettifica e addirittura di danni per la tutela della persona, anche perché è venuta a mancare la filiera del controllo dal redattore al caporedattore. I giovani non crescono più al desk, dove si imparano le buone regole del giornalismo, ma in solitudine, in compagnia del fido pc. Per tutte queste buone ragioni e per dare uno strumento snello di servizio ai colleghi, soprattutto ai giovani che si iscrivono all'Ordine, abbiamo pensato a un agile vademecum con domande e risposte da consultare nei momenti di emergenza, per evitare gli errori da scarsa conoscenza delle regole base del mestiere.
Mario Consani, cronista giudiziario del *Giorno*, nonché consigliere dell'Ordine, e Guido Camera, avvocato penalista consulente del nostro Ordine, hanno raccolto le domande più frequenti che arrivano allo "sportello cronaca" che abbiamo istituito un anno fa e le risposte date ai quesiti che ci vengono rivolti anche ai nostri corsi itineranti di formazione deontologica che abbiamo organizzato in Lombardia.
E' un piccolo contributo che ci auguriamo utile per diminuire i contenziosi disciplinari, migliorare la qualità dell'informazione e soprattutto l'etica nei comportamenti.

Il presidente
Letizia Gonzales

Regole certe per tutti

Da dove nascono le regole deontologiche dei giornalisti? Quali sono i confini della libertà di informazione e gli strumenti di tutela della manifestazione del pensiero? Domande all'apparenza semplici, ma in realtà "scottanti", perché la risposta deve necessariamente bilanciare la libertà di stampa con altri diritti fondamentali delle singole persone (privacy, immagine) e della collettività (diritto a ricevere un'informazione completa ed imparziale).

Da qui la necessità, da parte degli organi di autoregolamentazione dei giornalisti, di occuparsi di etica del giornalismo. Ed ecco, nel tempo, numerose carte deontologiche che partono dalle norme fondamentali, quelle che riconoscono il rango di diritto fondamentale alla libertà di espressione (tra tutte la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ed enunciano regole di comportamento alle quali la Cassazione ha riconosciuto natura giuridica.

La prima parte di questo breve compendio è dedicata quindi al diritto di cronaca, con particolare attenzione a un tema di grande attualità, la pubblicabilità degli atti dei procedimenti penali.

La seconda parte tratta il tema del rapporto tra dati personali e diritto di informazione, mentre la terza e ultima parte è dedicata al tema della pubblicità commerciale.

Non si pretende di offrire risposte esaustive ai tanti e diversi quesiti che possono riguardare l'attività quotidiana di un giornalista; non sarebbe possibile, vista la quantità di problemi che il continuo mutamento del mondo della comunicazione (basti pensare al ruolo fondamentale di Internet) e più in generale della società ci costringe ad affrontare.

L'auspicio è quello di offrire delle regole generali, "chiavi di lettura" che consentano a ciascun giornalista - e pure agli iscritti all'elenco speciale, tenuti al rispetto degli stessi doveri - di interpretare il proprio fondamentale ruolo sociale nel modo più appropriato.

Più severo del giudizio dei tribunali, spesso, è infatti il verdetto dell'opinione pubblica.

Mario Consani
consigliere Odg Lombardia

Guido Camera
avvocato

(Sul tema generale dell'etica del giornalismo, si consiglia vivamente la lettura della risoluzione dell'assemblea del Consiglio d'Europa n. 1003 del 1° luglio 1993, che individua i princìpi etici generali che devono essere applicati da tutti i giornalisti europei).

Capitolo Uno

Fonti d'informazione e processo penale

La regola generale prevista dal Codice di procedura penale, espressa dall'art. 114, è in realtà molto severa, posto che la pubblicazione degli atti, anche parziale, è consentita solo al termine delle indagini preliminari, e quindi in una fase in cui i "giochi" investigativi sono già fatti e l'interesse dell'opinione pubblica diminuisce.

Soccorre il giornalista nella sua attività di "mediatore sociale tra notizia e opinione pubblica" (questa una efficace definizione del Consiglio d'Europa) l'interpretazione che, nel tempo, la giurisprudenza italiana ed europea hanno elaborato sul tema del rapporto tra libertà d'espressione, diritto alla privacy e segreto istruttorio.

La Corte di Strasburgo, in particolare, ha riconosciuto che il diritto di informazione prevale anche sul rispetto del segreto istruttorio e della privacy quando investe fatti che hanno già raggiunto una certa notorietà tra la collettività e che riguardano temi sociali di particolare rilevanza ed interesse pubblico.

Perché, tuttavia, si possa applicare tale principio, è necessario che tutti i giornalisti abbiano confidenza con le norme di comportamento che costituiscono l'etica di questa delicata professione.

In questo contesto, un tema centrale è sicuramente quello relativo al rapporto con le fonti e all'attività di riscontro alle notizie che queste raccontano.

Il segreto professionale del giornalista, che la legge attribuisce solo ai professionisti, si differenzia da quello di altre categorie (avvocati, notai, ministri di culto…) in quanto investe la fonte e non la notizia, che si ha invece il diritto/dovere di riferire. Rivelare la fonte della notizia costituisce perciò, indubbiamente, un grave illecito disciplinare.

Di qui la necessità, da parte del giornalista, di cercare il maggior numero di riscontri alla propria fonte, anche in un'ottica difensiva rispetto ad azioni legali che gli possono essere intentate davanti alla giustizia ordinaria, oltre che per esercitare il diritto/dovere di informare in modo completo e imparziale.

Non esistono fonti attendibili per semplice definizione. Questo, a maggior ragione, vale per le notizie apprese da Internet, che vanno sempre verificate e approfondite cercando riscontri e conferme.

Un ultimo accenno, ma non per importanza, va al tema delle intercettazioni telefoniche, che sono atti delle indagini preliminari e come tali non soggiacciono perciò a una disciplina differente in materia di pubblicabilità.

Vale, perciò, il richiamo prima fatto alla giurisprudenza europea, che sui temi ormai di dominio pubblico attribuisce prevalenza al diritto/dovere di informare, in casi eccezionali anche rispetto al segreto istruttorio.
Purché, sempre, l'informazione sia completa e imparziale.

Informazione e processo penale
La normativa di riferimento

1. Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 2, 3, 13, 14, 21, 27 e 111;
2. Convenzione Europea di Diritto dell'Uomo: art. 10;
3. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: art. 19;
4. Patto internazionale di New York (ratificato in Italia con la L. 25/11/1977 n. 881): art. 19;
5. Legge sulla stampa (L. 47 del 8/2/1948): artt. 8, 13, 14 e 15;
6. Ordinamento della professione di giornalista (L. 69 del 3/2/1963): artt. 2, 48 e 51;
7. Codice penale: artt. 528, 529, 595, 596, 622, 684;
8. Codice di procedura penale: artt. 114, 115, 200, 329.

1 In che cosa consiste la libertà di espressione?

La libertà di espressione consiste non solo nel diritto di cercare e comunicare con ogni mezzo idee e informazioni di ogni genere, ma anche nel diritto di riceverne.

2 Quali sono i limiti della libertà di espressione garantita dalla nostra Costituzione?

Sono altri diritti egualmente garantiti, come il diritto all'immagine, al nome, alla riservatezza, all'onore e alla reputazione.

3 Quali sono le condizioni per esercitare il diritto di cronaca anche quando ciò leda la reputazione altrui?
Sono tre: la verità del fatto riferito, l'interesse pubblico a conoscerlo e la correttezza dell'esposizione.

4 Sono obbligato a pubblicare le rettifiche di persone che lamentano la pubblicazione di notizie non vere o lesive della propria dignità?
Sì, purché la rettifica non contenga frasi suscettibili di incriminazione. Essa deve essere pubblicata nella stessa pagina e con lo stesso carattere della notizia contestata, entro due giorni dalla richiesta per i quotidiani ed entro il secondo numero successivo per i periodici. L'omessa pubblicazione di una rettifica costituisce anche illecito disciplinare. Peraltro, pure in assenza di una formale richiesta di rettifica dell'interessato, il giornalista è tenuto a correggere eventuali errori di cui sia venuto, anche autonomamente, a conoscenza.

5 Chi e quando esercita il potere disciplinare?
Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, nei casi in cui un iscritto compia atti contrari alla dignità o al decoro professionale, o comprometta la propria reputazione o la dignità dello stesso Ordine.

6 Che cosa mi può accadere in caso di procedimento disciplinare?
In caso di "condanna" posso subire una di queste sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da due mesi a un anno, radiazione. Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

7 Se dimostro che un'affermazione è vera, posso evitare una condanna per diffamazione?
Sì, purché la narrazione rispetti anche i criteri di rilevan-

za sociale dell'argomento, di correttezza delle espressioni utilizzate e la ricostruzione degli avvenimenti non avvenga in modo da travisarne il significato.

8 Esistono fonti informative attendibili di per sé o notizie sulle quali non è necessario svolgere adeguati controlli?

No, nessuna fonte è attendibile a priori, anche se in certi casi – per esempio una conferenza stampa ufficiale delle forze dell'ordine – si è portati a ritenere che la notizia non abbia bisogno di altri riscontri. Richiedono opportuni controlli le notizie apprese da Internet, gli articoli di altri giornali, i comunicati stampa, le voci ufficiose, le indiscrezioni degli inquirenti, le lettere dei lettori e, a maggior ragione, le lettere anonime.

9 Posso pubblicare gli atti di un procedimento penale?

Se ne può riferire il contenuto dopo che l'imputato ne è venuto a conoscenza (a meno che non siano "secretati" dal pubblico ministero), ma si possono pubblicare gli atti integralmente o parzialmente soltanto dopo il termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Nel caso di temi di particolare rilevanza sociale, che già siano di dominio pubblico, prevale però il diritto/dovere di informare, purché nel rispetto dei princìpi di essenzialità e imparzialità della notizia.

10 Posso appellarmi al segreto professionale sulle mie fonti davanti a un magistrato?

Sì, se sono un giornalista professionista. Ma, se conoscere la mia fonte è indispensabile per raccogliere la prova del reato per cui procede, il giudice può ordinarmi di rivelarla.

11 Nella pubblicazione del contenuto delle intercettazioni possono comparire terze persone?
È necessario evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

12 Posso pubblicare le intercettazioni in fase di indagine preliminare?
Le intercettazioni sono atti delle indagini preliminari, perciò, nel momento in cui le intercettazioni sono a disposizione dell'imputato e del suo difensore, al giornalista è consentito pubblicarne il solo contenuto. Mentre è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (*vedi domanda n. 9*).

13 Come posso richiedere la copia di una sentenza o di un altro provvedimento giudiziario?
Trattandosi di atti della pubblica amministrazione, devo fare un'istanza all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento qualificandomi come giornalista e spiegando che la richiesta viene fatta ai fini di informazione.

14 Quali sono i documenti delle pubbliche amministrazioni che posso acquisire?
- l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i Comuni;
- le situazioni patrimoniali di coloro che occupano determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
- analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;

- le pubblicazioni comunali affisse all'albo comunale;
- notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all'ufficiale di stato civile, ma non si ha, ad esempio, diritto di ricevere un elenco giornaliero);
- gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità;
- i dati contenuti negli albi professionali;
- i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);
- la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso la camera di commercio.

Posso, in ogni caso, chiedere alla Pubblica Amministrazione l'accesso agli atti specificando che l'esigenza esclusiva è il diritto di informazione, sottolineando la potenziale rilevanza sociale delle notizie contenute negli atti cui chiedo l'accesso.

Capitolo Due

Informazione privacy e minori

Il rapporto tra tutela dei dati personali e diritto di cronaca è stato, e tuttora è, oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di autoregolamentazione dei giornalisti, che hanno emanato un primo Codice deontologico (1996) seguito da altre regole di comportamento sugli aspetti più specifici del tema generale della privacy. Il giornalista deve palesare la propria identità quando raccoglie notizie, a meno che ciò comporti un rischio per la sua incolumità e renda impossibile svolgere il diritto/dovere di informare. Il criterio cui attenersi per valutare soprattutto questo secondo aspetto, è legato alla rilevanza sociale della notizia che, quanto è maggiore tanto più consente di derogare alle regole generali di condotta.

Ciò comporta, tuttavia, maggiore rigore nella ricerca di conferme e riscontri alle fonti, nonché nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione.
E questo vale anche per le immagini dei detenuti, tanto più se con le manette ai polsi. La regola generale (art. 114 del Codice di procedura penale) è che sussiste un divieto generale di pubblicazione, fatto salvo l'espresso consenso dell'intervistato. Tuttavia, tale regola va contestualizzata alla notizia che si vuole raccontare; la rilevanza sociale del tema (ad esempio, l'esistenza di luoghi di tortura o la prova di vessazioni sui detenuti)

può consentire una deroga alla regola generale, purché si tratti, come sempre, di informazione essenziale ed imparziale. Il rapporto tra minori ed informazione è improntato ad ancora maggior rigore per il rispetto di soggetti più sensibili, la cui personalità è ancora in fase di formazione e può subire grave pregiudizio in seguito ad uno scorretto rapporto con i media. Di qui, il divieto generale di pubblicare foto e/o generalità dei minori, salvo che si tratti di casi di rapimento o scomparsa e purché vi sia l'autorizzazione dei genitori nonché il parere delle autorità competenti (magistratura). Quando però il minore sia protagonista di un normale fatto di cronaca, il divieto generale viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità sue e / o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando. Particolare attenzione, poi, le norme deontologiche pongono ad altri dati personali quali la salute, la sfera sessuale e la sfera privata dell'individuo.

Il Garante della privacy e la giurisprudenza, peraltro, hanno accordato particolare tutela a ciò che accade nel domicilio privato di una persona (per domicilio si intende anche le adiacenze, seppur a cielo aperto), anche quando essa riveste particolare rilevanza pubblica. Un aspetto più delicato è quello legato alla pubblicazione di dati personali e notizie provenienti da Internet, con particolare riferimento ai social network (Facebook e altri). In assenza di apposite norme, si ritiene che valgano le regole generali dell'essenzialità e rilevanza sociale della notizia, che non è però di per sé attendibile e necessita perciò di conferme e riscontri. Una differenza, peraltro, riguarda foto e dati personali pubblicati su Internet, per i quali si ritiene sussista un consenso implicito alla pubblicazione a fini informativi (non pubblicitari, quindi) solo quando riguardano il diretto interessato. Se riguardano

terzi, invece, sarà necessario ottenere il loro consenso, salvo i casi, ovviamente, di rilevanza pubblica della notizia e del soggetto cui si riferisce.

1 Posso scattare e pubblicare fotografie di persone invadendo i loro spazi privati?

No, è un reato sia realizzare fotografie di questo genere sia pubblicarle.

2 Posso scattare e pubblicare fotografie di persone in luoghi pubblici?

È lecito fotografare persone per strada e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma per pubblicare le fotografie occorre il loro consenso, a meno che non si tratti di personaggi pubblici, di fatti di cronaca e di attualità che interessano il pubblico o la pubblicazione abbia finalità scientifiche o culturali. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.

3 Posso pubblicare foto ritoccate o fotomontaggi?

Sì, purché la "manipolazione" della realtà sia evidente e immediatamente percepibile dai lettori. In caso contrario dovrò specificare che quella foto o quell'immagine sono il frutto di una rielaborazione grafica

4 Posso pubblicare fotografie e generalità di minorenni coinvolti come vittime o testimoni in un procedimento penale?

No, è vietato; come anche pubblicare qualunque elemento che possa consentirne, anche indirettamente, l'identificazione. Solo nel caso di rapimento o scom-

Informazione e privacy
La normativa di riferimento

1. D.L.vo 30 giugno 2003, n. 186 Codice in materia di protezione dei dati personali;
2. Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (approvato dal CNOG il 3/8/1998);
3. Carta dei doveri del giornalista (siglata da CNOG e FNSI nel 1993);
4. Delibera del Garante della privacy "Privacy e giornalismo: alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" (11 giugno 2001);
5. Carta di Treviso (1990) che regola i rapporti tra informazione e minori;
6. Codice di Autoregolamentazione nei rapporti tra TV e minori (1997);
7. Carta di Perugia e Carta di Torino, relativamente al tema del rapporto tra informazione e privacy dei malati, promosse rispettivamente dall'Ordine dei giornalisti dell'Umbria (1985) e del Piemonte (2001).

parsa di minori, e previo consenso di magistratura, genitori e/o tutori, è possibile pubblicare foto e/o generalità al fine di agevolare le indagini.

5 Posso pubblicare fotografie di detenuti con le manette ai polsi?

No, a meno che l'interessato non acconsenta esplici-

tamente o la pubblicazione avvenga per sollevare questioni di particolare rilevanza sociale.

6 In particolare, come mi devo comportare con le foto segnaletiche?

Anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle forze dell'ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografie non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati). Inoltre, anche nell'ipotesi di evidente e indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di queste immagini, "il diritto alla riservatezza e alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione".

7 Posso pubblicare nomi di indagati o di persone sottoposte a giudizio?

Tali dati, di regola, possono essere resi noti, ferma restando la rilevanza pubblica della notizia e purché alla persona indagata o imputata sia già stato notificato il relativo provvedimento.

8 Posso pubblicare nomi di persone condannate?

Possono essere pubblicati l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata a una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica della notizia.

9 Posso far riferimento a nomi di familiari o conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie?

Il giornalista, fatta salva la sussistenza di divieti specifici, potrà eventualmente rendere noti i dati relativi a persone che risultano direttamente coinvolte in tali

vicende, astenendosi invece dal diffondere i nomi o altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto (ad esempio, dovrà essere omessa l'identità di colui che risulta essere proprietario dell'immobile dove si è consumato un delitto).

10 Che cosa sono obbligato a fare quando raccolgo notizie?

Devo rendere nota la mia identità, professione e finalità della mia ricerca.

11 Quando posso non rendere nota la mia identità, la professione e il motivo della raccolta di notizie?

Posso non comunicare questi dati se ciò comporta rischi per la mia incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa.

12 C'è un limite di tempo per la conservazione dei dati raccolti?

No, non esiste alcun limite temporale, purché la conservazione abbia come esclusiva finalità l'informazione.

13 Quali sono le condizioni per pubblicare dati personali?

Il giornalista può rivelare i dati personali di un soggetto quando prevale il diritto all'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

14 Che cosa sono tenuto a tutelare nello svolgimento della professione giornalistica?

Devo tutelare i minori, la dignità delle persone, i malati,

la sfera sessuale della persona e privata dell'individuo.

15 Qual è il criterio da seguire per la pubblicazione di informazioni sullo stato di salute, la sfera sessuale o privata della persona?
Il criterio fondamentale è l'essenzialità dell'informazione e il rispetto della dignità della persona.

16 Un minore può essere nominato se coinvolto in un fatto di cronaca?
L'anonimato del minore, sia egli autore, vittima o teste di un fatto di cronaca, deve essere sempre garantito (legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'articolo 7 sulla tutela dei minori e Carta di Treviso). Tale garanzia può venire meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando, purché vi sia il consenso dei genitori e/o tutori.

17 Il giornalista può intervistare un minore?
Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

18 In quali casi possono essere pubblicati i dati personali del minore?
Se nell'interesse del minore, per esempio nei casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti.
Secondo il Codice di procedura penale, solo il Tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni,

può contestare la pubblicazione di tali dati.

19 Si possono pubblicare immagini di minori in contesti pubblici?

Sì, purché la pubblicazione dell'immagine sia essenziale per la narrazione della notizia e questa sia di particolare rilevanza. Come detto, l'immagine deve essere tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando. Ovviamente, poi, le immagini non devono avere finalità pubblicitarie e non dovranno essere ripubblicate a distanza di tempo se sono svincolate da un contesto di attualità.

20 Il giornalista può pubblicare i dati che riguardano lo stato di salute di un paziente?

Nei casi in cui vi sia interesse pubblico, il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una persona identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o termiali e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

21 Posso utilizzare dati personali e notizie provenienti da social network?

Per quanto concerne la pubblicazione di notizie provenienti dai social network e da Internet in generale, non vi sono particolari motivi ostativi, a patto che il giornalista faccia gli opportuni accertamenti sulla verità di quanto appreso. Relativamente ai dati personali ivi comprese le foto, invece, si ritiene che il soggetto che riveli volontariamente su un social network i propri dati offra un consenso implicito alla pubblicazione dei medesimi; in tal caso, però, valgono sempre le regole generali deontologiche, con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali della persona nonché all'essenzialità dell'informazione.

Dovere di trasparenza e pubblicità

Uno dei princìpi fondamentali della professione di giornalista è quello dell'indipendenza.

Tale peculiarità, del resto, dovrebbe consentire alla stampa di svincolarsi da condizionamenti di natura commerciale o propagandistica che mortificano il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata in modo completo ed imparziale.

Da qui la necessità di contemperare il rispetto di tale prerogativa con altre legittime esigenze, quali la libertà di impresa, che ha nella pubblicità commerciale il proprio punto di forza.

L'opportunità di garantire la libertà della concorrenza e di proteggere i consumatori contro la pubblicità scorretta è vieppiù emersa con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e con l'allargamento dei consumi di massa.

Del resto, come rientrano nell'art. 21 della Costituzione il diritto di cronaca e critica, in esso può rientrare anche il diritto di informare sull'esistenza dei prodotti o servizi; dietro un messaggio pubblicitario, peraltro, vi può essere una manifestazione del pensiero pregevo-

le, in alcuni casi quasi espressione di genio artistico. Ciò che tuttavia il giornalista non deve mai fare, è confondere il messaggio pubblicitario con la narrazione di una notizia.

Nel caso di messaggi pubblicitari, l'identità del soggetto in favore del quale è emesso il messaggio dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore.
Allo stesso modo, il mezzo di informazione che ospita la pubblicità (giornale, radio, tivù) dovrà sempre conoscere l'identità del beneficiario finale degli spazi pubblicitari.

Così anche nel campo delle pubbliche relazioni, dove il giornalista che riceve un'informazione deve conoscere non solo l'identità di chi la trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto del quale l'informazione è trasmessa.

In ogni caso, la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.

Inoltre, il giornalista non dovrà accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.

1 Un notiziario televisivo può essere sponsorizzato da un'azienda privata?
No, è proibito dal testo unico della radiotelevisione.

2 Possono essere citati i nomi dei farmaci?
Il giornalista e il medico non citano il nome commerciale del farmaco in un contesto che possa favorirne il consu-

mo: qualora sia necessario, citano almeno sempre più di un prodotto contenente il principio attivo in questione e forniscono tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi dal commercio.

3 In prossimità delle elezioni posso diffondere i dati relativi ai sondaggi?

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblico o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

4 Che cosa occorre specificare quando si pubblica un sondaggio?

Bisogna indicare l'autore, il committente, i criteri con i quali si è scelto il campione, il metodo di raccolta ed elaborazione dei dati, il numero di persone interpellate, la quota di intervistati che ha risposto a ciascuna domanda, la data del sondaggio.

5 Posso scrivere articoli con valutazioni relative ad azioni nelle quali ho investito denaro?

No. Il giornalista non può occuparsi di argomenti economici sui quali abbia un diretto interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.

6 Posso accettare regali, rimborsi, viaggi o pagamenti da aziende private o enti pubblici?

No, se possono condizionare il mio lavoro, limitare la mia autonomia o intaccare la mia credibilità e dignità professionale.

Credits

I Quaderni dell'Ordine
© Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Supplemento al n. 2 - 2010 di New Tabloid
Edizione: Marzo/Aprile 2010
Direttore resposabille:
Letizia Gonzales
Coordinamento editing:
Paolo Pozzi
Progetto grafico e realizzazione:
Maria Luisa Celotti
Studio Grafica&Immagine

Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia:
Letizia Gonzales: presidente
Stefano Gallizzi: vicepresidente
Mario Molinari: consigliere segretario
Alberto Comuzzi: consigliere tesoriere
Consiglieri: **Amelia Beltramini,**
Mario Consani, Laura Hoesch,
Laura Mulassano, Paolo Pirovano
Collegio dei revisori dei conti:
Ezio Chiodini (presidente)
Marco Ventimiglia, Angela Battaglia

La tiratura di questo numero
è di 27.500 copie
Chiuso in redazione il 24 marzo 2010
Stampa: Italgrafica srl
Via Verbano 146 - 28100 Novara Veveri

Ordine dei Giornalisti
della Lombardia
Via A da Recanate, 1 - 20124 Milano
Telefono: 02.6771371
Fax: 02.67716194
www.odg.mi.it
e-mail: odgmi@odg.mi.it
Pec: odgmi@pec.odg.mi.it

Dovere di imparzialità e pubblicità
La normativa di riferimento

1. Delibere 153/02 e 237/03 dell'Autorità Garante per le garanzie nelle comunicazioni;
2. Carta informazione e sondaggi, protocollo d'intesa siglato fra Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti e Assirm il 7 aprile 1997;
3. Legge su "Market Abuse" n. 62 del 18 aprile 2005;
4. Carta dei doveri per i giornalisti dell'informazione economica e finanziaria 2007;
5. Carta informazione e pubblicità del 14 aprile 1998, approvata da Fnsi, Ordine dei giornalisti, AssAp, Assicom, Assorel, Ferpi, Otep, Tp;
6. Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, adottata il 26 febbraio 2002 dal Gruppo speciale Uffici stampa dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Si richiama integralmente anche il "decalogo" in materia di giornalismo turistico emanato dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia nel febbraio 2009, scaricabile al link www.odg.mi.it/search/mode/decalogo+turismo

7 Posso prestarmi a campagne pubblicitarie?

Il giornalista non può fare pubblicità nemmeno a titolo gratuito, salvo che si tratti di iniziative sociali, umanitarie, culturali, benefiche e comunque prive di carattere speculativo. (*caso eccezionale, la sentenza su Mike Bongiorno http://www.odg.mi.it/node/32104*)

8 Cos'è un "publiredazionale"?
Il publiredazionale è una forma di pubblicità utilizzata in prevalenza dalle riviste, siano esse cartacee o elettroniche, per pubblicizzare un'azienda o un prodotto attraverso un articolo di taglio giornalistico. E' necessario che il "publiredazionale" sia individuabile dal lettore per quello che è, cioè un messaggio pubblicitario, e non possa essere confuso con un'informazione puramente giornalistica.

9 Lavorando nell'ufficio stampa di un ente pubblico posso accettare altri incarichi o collaborazioni?
Sì, purchè non mettano in discussione la mia imparzialità e attendibilità di operatore dell'informazione.

10 Il giornalista dell'ufficio stampa di un ente pubblico è tenuto a osservare le stesse norme deontologiche di tutti i giornalisti?
Sì, e in particolare deve rispettare le Carte dei doveri, di Treviso, Informazione e pubblicità e Informazione e sondaggi.

11 Chi lavora principalmente nell'ufficio stampa di un ente privato, come può conciliare i suoi doveri di giornalista con quelli di comunicatore?
Deve farlo, anche se non sarà facile. Valgono per lui le stesse regole deontologiche. In particolare, dovrà astenersi dal diffondere notizie che egli sappia non veritiere. E, nel caso di collaborazioni più strettamente giornalistiche, non potrà affrontare argomenti che creino possibili conflitti di interesse con la sua principale attività, salvo specificare quale sia il suo ruolo.